


**Novità negli adempimenti del Curatore Fallimentare
 alla luce del D.L.179/2012 convertito nella Legge n. 221 del
 18.12.2012
 Di Rosangela Santosuosso**



Inviare l'avviso ex.art.92 L.F.

Trasmettere il prima possibile l'avviso ex. Art.92 L.F. ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti dalle scritture contabili o da altre informazioni avute dal fallito. Tale comunicazione dovrà contenere la **data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare la domanda di ammissione al passivo.** A norma del D.L. 179/2012, l'avviso dovrà essere trasmesso mezzo PEC, se l'indirizzo del destinatario è reperibile dagli appositi registri; negli altri casi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Le domande di ammissione al passivo dovranno essere presentate **esclusivamente mezzo PEC** all'indirizzo del fallimento indicato dal Curatore. In Cancelleria, verranno depositati solo i titoli di credito (assegni, cambiali, ecc.), che il Curatore avrà cura di ritirare. Nel caso in cui le domande di ammissioni vengano presentate in forma cartacea presso la Cancelleria, la domanda andrà inserita nel progetto di stato passivo al fine di farne dichiarare irricevibilità/inammissibilità da parte del G.D.

La comunicazione della sentenza di fallimento deve essere inviata anche ai vari uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, ecc.)

UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

Depositare in Cancelleria il progetto di stato passivo (art.95 L.F.) con le relative domande **15 giorni prima dell'udienza.**

Trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nella domanda **almeno 15 giorni prima dell'udienza.**

I creditori potranno inviare via PEC le proprie osservazioni al Curatore **almeno 5 giorni prima dell'udienza.**

All'udienza il G.D. fisserà anche l'eventuale esame delle domande tardive.

Anche le domande tardive devono essere trasmesse esclusivamente mezzo PEC.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

Comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i creditori informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (art. 97 L.F.)